



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

WEBINAR 24 LUGLIO 2020

Il Bilancio di Previsione 2020 - parte seconda -

Dr.ssa Ivana Rasi



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

Il Bilancio di Previsione 2020:

- ✓ Le previsioni degli stanziamenti di entrata e di spesa alla luce dell'emergenza epidemiologica;
- ✓ L'ulteriore erogazione dell'anticipazione di liquidità;
- ✓ La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità nei principi contabili
- ✓ La registrazione contabile delle anticipazioni di liquidità ex art. 116 del D.L. 34/2020
- ✓ La registrazione contabile del disavanzo derivante dal FAL



IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020–2022: - LE PREVISIONI DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA E DI SPESA ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.



Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- Crollo delle entrate
- Come fronteggiarlo?



Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- Addizionale comunale Irpef;
- imposta municipale propria;
- imposta di soggiorno;
- sanzioni violazione del Codice della Strada;
- sanzioni per altre violazioni regolamentari;
- proventi da parcheggi;
- proventi da servizi resi;
- dividendi da partecipate;
- COSAP/TOSAP;
- TARI;
- proventi museali;
- proventi sale polivalenti;
- proventi da teatro;
- diritti di segreteria;
- recupero dell'evasione tributaria;
- permessi di costruire;
- proventi da alienazioni;
- IPT (per province e città metropolitane).

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Nelle more dell'adozione del decreto, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

In data 15 luglio 2020 è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto del Fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2020, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

In data 16 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Interno che, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, stabilisce:

«Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19».

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Dalla nota metodologica allegata al decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2020, si evince che:

- ❑ La metodologia individua i criteri e le modalità di riparto del fondo tra i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19, sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
 - A livello metodologico, si è provveduto quindi alle seguenti elaborazioni:
 - a. stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie;
 - b. stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali;
 - c. individuazione dei ristori relativi alle minori entrate già finanziati;
 - d. individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese già finanziati.

le stime delle minori entrate e delle maggiori/minori spese sono state effettuate esclusivamente ai fini del riparto dei 3 miliardi previsti a legislazione vigente

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
 - ❑ Il fabbisogno di 3,5 miliardi non tiene conto dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF, pari a circa 260 milioni di euro (art. 112, decreto legge n. 18/2020) e di eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti;
 - ❑ parimenti, la valutazione del fabbisogno non considera per ora i possibili ulteriori maggiori oneri, legati, in particolare, alle riaperture dei servizi scolastici e per l'infanzia, sui quali non c'è attualmente sufficiente informazione per tracciare uno scenario affidabile.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
 - ❑ Non sono considerati prelievi sul soggiorno (imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori ex d.lgs. n. 23/2011; contributo ex dl n. 78/2010), in quanto è confermata l'intenzione del governo di assicurare alle perdite connesse a tali prelievi un ristoro specifico, dotato di congruo stanziamento;
 - ❑ nel corso degli esercizi 2020 e 2021 il Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, continuerà l'attività di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi andamenti, dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

Il decreto legge n. 34/2020 prevede, poi, interventi di ristoro specifici:

IMU
74,9 milioni

IMPOSTA DI
SOGGIORNO
100 milioni

TASSA
OCCUPAZIONE
SPAZI PUBBLICI
140 milioni

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 177 comma 2:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate IMU settore turistico

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU su:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 177 comma 2:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate IMU settore turistico

è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **76,55** milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 180:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate da imposta di soggiorno e sbarco

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, nonché del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, c.16, lett. e), del D.L. 78/2010, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro parziale ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 181, comma 1 quater:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate Tosap e Cosap
Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal primo marzo al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 181, comma 1 quater:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate Tosap e Cosap
I comuni rimborsano le somme versate nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo i per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dovute all'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.446 del 1997

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 229 comma 2 bis:
 - ➔ Fondo per il trasporto scolastico

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 229 comma 2 bis:
 - ➔ Fondo per il trasporto scolastico

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- Le economie derivanti:
 - ↳ dalla sospensione dei mutui con gli istituti di credito;
 - ↳ dalla rinegoziazione di quelli in essere con CDP
- possono essere liberamente utilizzate senza vincoli di destinazione

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- Le economie derivanti:
 - ↳ dalla sospensione dei mutui MEF in gestione alla CDP (art. 112 del D.L. 18/2020)
- possono essere utilizzate per finanziare spese per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza da COVID-19.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- La scadenza del rendiconto 2019 è temporalmente anticipata rispetto alla scadenza del bilancio di previsione 2020-2022
-  Approvare il rendiconto 2019 e pervenire alla quantificazione del risultato di amministrazione e della scomposizione dello stesso per verificare la possibilità di applicare avanzo al bilancio di previsione 2020-2022.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

E' consentito approvare il bilancio di previsione nel corso del mese di settembre avvalendosi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.2.

-  Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero, nel caso in cui il bilancio è approvato:
 -  successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- ✍ dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
- ✍ risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

Pertanto, l'avanzo libero, può essere utilizzato solo nell'ambito delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali) .

L'ULTERIORE EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA


L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Gli enti locali, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, **relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali**, possono chiedere, **con deliberazione della Giunta**, nel periodo intercorrente tra il **15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020** alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'



1

Le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio

2

non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3

sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

La richiesta di anticipazione di liquidità

- è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione:
 - redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;
 - completa dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

ORGANO DI REVISIONE

- Attesta che la situazione finanziaria dell'ente consente di sostenere il rimborso della quota capitale e degli interessi;
- verifica l'impegno dell'ente ad iscrivere, con successiva variazione, le quote capitali e gli interessi nei bilanci fino al termine del periodo di ammortamento.

Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

L'anticipazione è concessa, **entro il 24 luglio 2020** a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari", proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

L'anticipazione è restituita:

1. con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi;
2. con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2;
3. la rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;
4. dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento.

L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

All'esito del pagamento di tutti i debiti, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.

La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione.

Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica, l'avvenuto pagamento dei debiti e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione.

L'EROGAZIONE DI ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

LA CONTABILIZZAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' NEI PRINCIPI CONTABILI



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Con il decreto di aggiornamento dei principi contabili del 1 agosto 2019, è stato inserito il paragrafo 3.20 bis concernente le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità.

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

“Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26 (anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere).

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’art. 3, c.17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

“Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno”.

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Anticipazioni
da chiudere
entro l'anno

- imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso.

Anticipazioni a
rimborso
pluriennale

- iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.



La contabilizzazione evidenzia che l'anticipazione di liquidità non comporta risorse aggiuntive

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

**Modalità di contabilizzazione previste per le
anticipazioni di cui al D.L. 35/2013**



riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica
dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie
n. 33/2015 e n. 28/2017)

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015

*Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la **sterilizzazione degli effetti** che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i. e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione:*

- ✍ va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 187/2000.*
- ✍ Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.*
- ✍ L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”.*

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 28/2017

- ✍ nel titolo IV di spesa riguardante il rimborso dei prestiti deve essere iscritto il fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011;*
- ✍ negli anni successivi all'erogazione dell'anticipazione l'importo da registrare nel titolo del rimborso dei prestiti ai fini della sterilizzazione è determinato ogni anno, rispetto all'anticipazione originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata nell'esercizio;*
- ✍ nel titolo del rimborso prestiti va indicata la rata di rimborso annuale dell'anticipazione ottenuta, che deve essere finanziata con risorse proprie del bilancio regionale;*

La deliberazione prende spunto dalla modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità effettuata dalla Regione Sicilia, ente in disavanzo, per arrivare a prescrivere che accanto alla quota annua di rimborso dell'anticipazione gli enti scrivano in bilancio anche una quota, di pari importo, a titolo di ripiano del disavanzo.

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 28/2017

- ✍ in entrata, va computato nella voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” con espressa indicazione “di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)” l’importo corrispondente al fondo risultante al 31 dicembre dell’esercizio precedente;*
- ✍ nel prospetto relativo alla composizione del risultato d’amministrazione deve essere indicato come posta di segno negativo tutto l’importo residuo del fondo anticipazioni;*
- ✍ la prima voce della spesa “Disavanzo di amministrazione” deve essere comprensiva anche della quota annuale di ripiano del disavanzo da accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità determinata in misura pari alla rata di rimborso annuale dell’anticipazione ricevuta; della specifica voce di disavanzo occorre dare distinta evidenza nella nota integrativa bilancio (paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1 allegato al d.lgs. n. 118/2011).*

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

**Modalità di contabilizzazione previste per le anticipazioni
di cui all'art. 243-quinquies del D. Lgs. 267/2000:
anticipazione di cassa per gli enti locali sciolti
a seguito di fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso**



**riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica
dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie
n. 33/2015 e n. 28/2017)**

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Modalità di contabilizzazione previste per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del D. Lgs. 267/2000



riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013,

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 14/2013

- ✎ le risorse a valere sul fondo ex art. 243-ter del TUEL hanno natura simile a quelle provenienti dall'anticipazione di tesoreria che, come noto, servono a far fronte a momentanee carenze di liquidità e a favorire il ripristino di una corretta dinamica della liquidità di bilancio;*
- ✎ l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione prevista dall'art. 243-ter va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti; la restituzione dell'anticipazione, va imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti;*

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 14/2013

✍️ l'imputazione dell'anticipazione, che in entrata avviene secondo il criterio sopra ricordato, pone il problema della corrispondente voce di uscita in quanto l'art. 243-ter del d.lgs. 267/2000, prevede che l'anticipazione debba essere restituita in un periodo massimo di dieci anni; ciò comporta che le risorse da anticipazione sarebbero considerate alla stregua di risorse provenienti da "indebitamento" per cui a fronte dell'accertamento dell'entrata, i pagamenti per quota annuale determinano l'impegno solo sulla relativa frazione. In tal modo, però, le ripetute risorse non solo fornirebbero liquidità per le spese già iscritte in bilancio, ma la quota di queste non immediatamente impegnata per la restituzione, andrebbe a fornire copertura a nuove e maggiori spese. Una tale procedura sarebbe esposta a censure di incostituzionalità per violazione dell'art. 119, comma 6, della Costituzione, e sarebbe anche contraria alle finalità del D.L. 174/2012 che tendono a riequilibrare i conti, ma non ad aumentare la spesa

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 14/2013

 *La soluzione deve muovere dalla consapevolezza che la corrispondente voce di uscita dell'entrata da anticipazione in discorso, non può essere uno stanziamento di spesa trattandosi, come già precisato, di sole disponibilità liquide. Poiché l'entrata accertata e riscossa concorre alla determinazione del risultato di amministrazione, è necessario che gli effetti sul predetto saldo siano sterilizzati dal primo anno di attivazione dell'anticipazione e, per conseguenza, da quelli successivi fino alla completa restituzione dell'anticipazione ottenuta. Obiettivo di neutralizzazione che è conseguito iscrivendo nei fondi vincolati dell'esercizio di accertamento una somma, pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal fondo di rotazione, come “Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente”.*

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

Deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 14/2013

- ✎ Negli esercizi successivi il fondo sarà progressivamente ridotto dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate con rate semestrali come previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013, che verranno impegnate e pagate secondo i surricordati criteri di imputazione.*

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

ECCEZIONI: Utilizzo del fondo ai sensi dell'art. 43, del D.L. 133/2014

L'art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. In questo caso gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

ECCEZIONI: Utilizzo del fondo ai sensi dell'art. 43, del D.L. 133/2014

 “Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del d. lgs.267/2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 157035”. Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio “L’art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l’utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell’art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci.”

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

**Modalità di contabilizzazione previste per le altre
anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro
l'esercizio**



1. le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";
2. nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

3. a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;

Le anticipazioni di liquidità: la contabilizzazione secondo i principi contabili

4. il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
5. Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

LA CONTABILIZZAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART. 116 D.L. 34/2020



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

LA CONTABILIZZAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART. 116 D.L. 34/2020

Registrata tra le accensioni di prestiti

Codici Siope:

E.6.03.01.01.999

“Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.”

Iscrizione di un fondo nel titolo 4 della spesa di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite

Per il fondo anticipazione di liquidità non sono previsti i codici SIOPE in quanto su tale stanziamento non si impegna e non si paga.

Impegno annuale delle rate di rimborso a seguito dell'incasso dell'anticipazione di liquidità con imputazione in ciascuno degli anni in cui devono essere pagate

Codici Siope:

U.4.03.01.01.999 “Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.”.

La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità' ex art. 116 d.l. 34/2020

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente.

A tal fine sono imputate alla voce "Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti".

La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' ex art. 116 d.l. 34/2020

Parte corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2020	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' ex art. 116 d.l. 34/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2020	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' ex art. 116 d.l. 34/2020

Parte capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

LA CONTABILIZZAZIONE DEL DISAVANZO DA FAL EMERSO NEL RENDICONTO 2019



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

Le anticipazioni di liquidità: la sentenza 4/2020 della Corte Costituzionale

Decreto Milleproroghe D.L. 162/2019 Art. 39 ter

Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al d.l. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.



Emersione del Fal in sede di
rendiconto 2019

Le anticipazioni di liquidità: la sentenza 4/2020 della Corte Costituzionale

Decreto Milleproroghe D.L. 162/2019 Art. 39 ter

L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.



Ripiano del disavanzo

Le anticipazioni di liquidità: la sentenza 4/2020 della Corte Costituzionale

Decreto Milleproroghe D.L. 162/2019 Art. 39 ter

Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a. nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;*



Iscrizione del fal in sede di bilancio di
previsione 2020-2022

Le anticipazioni di liquidità: la sentenza 4/2020 della Corte Costituzionale

Decreto Milleproroghe D.L. 162/2019 Art. 39 ter

b. dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Le anticipazioni di liquidità: la sentenza 4/2020 della Corte Costituzionale

Decreto Milleproroghe D.L. 162/2019 Art. 39 ter

La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Le anticipazioni di liquidità: la sentenza 4/2020 della Corte Costituzionale

Decreto Milleproroghe D.L. 162/2019 Art. 39 ter

APPLICAZIONE

Ipotizzando un ente con un anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, non ancora rimborsata, pari a 120 al 31.12.2019 con quote annue di rimborso pari a 5, e con un risultato di amministrazione al 31.12.2018 pari a -240, che peggiora al 31.12.2019 a -360 per effetto della contabilizzazione nel risultato di amministrazione 2019 del fondo anticipazioni liquidità, il prospetto degli equilibri del bilancio di previsione 2020-2022 rappresenterà la seguente situazione contabile:

La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' ex art. 116 d.l. 34/2020

Parte corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	5,00	5,00	5,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	120	115	110
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		115	110	105
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' ex art. 116 d.l. 34/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2020	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)		120	115	110
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Le anticipazioni di liquidità: la sentenza 4/2020 della Corte Costituzionale

Decreto Milleproroghe D.L. 162/2019 Art. 39 ter

IN OGNI CASO TUTTI GLI ENTI DESTINATARI DELLE ANTICIPAZIONI
DI LIQUIDITA' EX D.L. 35/2013
dopo l'approvazione del rendiconto 2019:

dovranno procedere ad iscrivere, nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio

SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA